

Oggetto: Aggiornamento istituzione del canale interno per la trasmissione e gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 4 D. Lgs. n. 24/2023 (Whistleblowing)

Con la presente siamo a comunicare che, come stabilito dal D. Lgs. n. 24/2023, dalle Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311/2023 e, da ultimo, dalla delibera n. 478/2025, la Nostra Società ha aggiornato la procedura interna per la trasmissione e gestione delle segnalazioni in materia di *whistleblowing*, che è possibile consultare sul sito aziendale [InformativaWhistleblowing](#).

Le segnalazioni dovranno essere inoltrate attraverso i seguenti canali interni di segnalazione:

- In forma scritta, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata, sicura e criptata, fruibile al link: <https://Battaglio.integrityline.com>;
- in forma orale, per il tramite del Gestore del canale di segnalazione, avv. Paolo Tormena (Studio Legale Avvocato Paolo Tormena al numero 011/43.43.008), richiedendo disponibilità per un colloquio telefonico o, eventualmente, un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato.

Secondo quanto previsto dalla normativa di legge, il segnalante può ricorrere, in alternativa, ove ne ricorrano le condizioni di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 24/2023 al canale esterno di segnalazione istituito dall'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione). Qualora, invece, si verifichino i presupposti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023, il segnalante può procedere tramite divulgazione pubblica.

BATTAGLIO S.p.A., al fine di tutelare la spontaneità della segnalazione, promuoverne l'iniziativa e impedire conseguentemente la possibilità ipotetica di attuazione di pratiche ritorsive, garantisce la riservatezza dell'identità del *whistleblower*, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione stessa e della relativa documentazione.

Qualsiasi forma di ritorsione o discriminazione dei confronti del *whistleblower* è vietata e sottoposta a procedimento sanzionatorio.

Nella gestione della segnalazione, i dati personali del segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Reg. UE 679/2016 ("GDPR"), il D. Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e il D. Lgs n. 51/2018.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è BATTAGLIO S.p.A., con sede in Strada del Portone n. 30, Cap 10195, Grugliasco (TO).

La Società ha nominato il Responsabile della protezione dei dati, noto con l'acronimo "DPO", il quale è contattabile a mezzo e-mail al seguente account di posta elettronica: dpo@battaglio.it.

Torino, lì 07 agosto 2026

L'Amministratore Delegato

Subject: **Notification on the establishment of the internal channel for the reporting and management of reports pursuant to Article 4 of Legislative Decree N. 24/2023 (Whistleblowing)**

We hereby inform you that, in compliance with Legislative Decree N. 24/2023, the ANAC Guidelines set forth in Resolution N. 311/2023 and, most recently, Resolution N. 478/2025, our Company has updated its internal procedure for the transmission and management of whistleblowing reports, which is available on the Company's website under the section "Whistleblowing Notice" [InformativaWhistleblowing](#).

Reports must be submitted through the following internal reporting channels:

- In written form, through the dedicated, secure and encrypted IT platform available at the following link: <https://Battaglio.integrityline.com>;
- In oral form, through the Whistleblowing Channel Manager, Lawyer Paolo Tormena, (Law Firm Avvocato Paolo Tormena, telephone n. +39 011/43.43.008), by requesting availability for a telephone interview or, where appropriate, a personal meeting. Oral reports shall be recorded in minutes, and such minutes must be signed by the reporting person in order to be processed.

In accordance with applicable law, the reporting person may alternatively, where the conditions set forth under Article 6 of Legislative Decree No. 24/2023 are met, make use of the external reporting channel established by ANAC (Italian National Anti-Corruption Authority). Furthermore, where the conditions set forth under Article 15 of Legislative Decree No. 24/2023 apply, the reporting person may proceed by way of public disclosure.

BATTAGLIO S.p.A., in order to safeguard the spontaneity of the report, encourage the use of the whistleblowing system and prevent any potential retaliatory practices, guarantees the confidentiality of the identity of the whistleblower, the person involved and any other person mentioned in the report, as well as the confidentiality of the report's content.

Any form of retaliation or discrimination against the whistleblower is strictly prohibited and subject to sanctions.

During the management, the personal data of the whistleblower and of any other individuals involved will be processed in full compliance with the applicable data protection legislation, including Regulation (EU) 2016/679 ("GDPR"), Legislative Decree N. 196/2003 (Privacy Code), and Legislative Decree N. 51/2018.

The Data Controller is BATTAGLIO S.p.A., with registered office at Strada del Portone N. 30, ZIP code 10195, Grugliasco (TO), Italy.

The Company has appointed the Data Protection Officer, known by the acronym "DPO," who can be contacted via email at the following address: dpo@battaglio.it.

Turin, 07 August 2026

The Chief Executive Officer

BATTAGLIO S.p.A.
PROCEDURA DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
WHISTLEBLOWING
(ai sensi del D. Lgs. 24/2023)

Autore	Data	Revisione
Vittoria Casalegno (Responsabile Compliance e Affari Legali – Battaglio Gestioni S.p.A.)	07/07/2026	1.0

1. Premessa

Il fine fondamentale della disciplina dettata dal D. Lgs. n. 24/2023, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, è quello della garanzia dell'interesse pubblico, nello specifico attraverso la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo, pubblico o privato.

Il D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, prevede l'attivazione di canali di segnalazione interna in forma scritta oppure orale, e garantisce il divieto di ritorsione nonché misure di tutela per il segnalante, e un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle già menzionate misure.

2. Obiettivo e campo di applicazione del presente documento

a) Chi può segnalare

I soggetti legittimati alla segnalazione, c.d. *whistleblowers*, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 24/2023 sono: i dipendenti, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e i consulenti, i collaboratori che forniscono beni o servizi, i volontari e i tirocinanti (retribuiti o non), gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza o rappresentanza, i candidati, i lavoratori in prova e gli ex dipendenti, purché le informazioni relative alle violazioni siano state acquisite nel corso del rapporto di lavoro o di collaborazione con la BATTAGLIO S.p.A.

b) Oggetto della segnalazione

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente, sono oggetto di segnalazione le condotte, i comportamenti, atti o omissioni e i fatti illeciti, commessi nel contesto lavorativo, di cui i soggetti elencati al paragrafo precedente siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la BATTAGLIO S.p.A., che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'azienda e che configurano:

1. eventuali condotte illecite ai sensi del D. Lgs. 231/2001, compresi i fondati sospetti di commissione delle stesse;
2. eventuali violazioni del Modello di organizzazione e gestione, delle norme del Codice Etico e dei Criteri di Condotta della BATTAGLIO S.p.A. e condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
3. eventuali violazioni di diritti e degli interessi dell'Unione Europea e della normativa di recepimento indicati nell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023 ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937 relativi ai settori previsti dalla relativa normativa.

Sono espressamente escluse dall'ambito applicativo del D. Lgs. n. 24/2023:

4. le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;

5. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione Europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione Europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva 2019/1037, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto;

6. le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Sono altresì escluse dalla disciplina del whistleblowing:

7. le informazioni classificate; il segreto professionale forense e medico; la segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali; i casi che contemplino l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica (TUPS, R.d. n. 773/31), recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della Legge n. 300/1970.

Non rientrano, quindi, nelle segnalazioni di whistleblowing:

- meri sospetti o voci;
- rimostranze personali del segnalante;
- rivendicazioni attinenti al rapporto di lavoro o di collaborazione;
- rivendicazioni attinenti ai rapporti con i superiori gerarchici o i colleghi.

3. Principali riferimenti normativi e relative disposizioni

Lista non esaustiva delle principali Leggi e regolamenti:

- D. Lgs. n. 24/2023
- Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311/2023
- Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 478/2025
- Reg. UE /679 ("GDPR")
- D. Lgs. n. 196/2003
- D. Lgs. n. 51/2018
- Legge 7 agosto 1990, n. 241
- D. Lgs. n. 33/2013

4. Come effettuare una segnalazione

a) Caratteristiche e modalità della segnalazione

La segnalazione deve essere dettagliata, circostanziata, fondata.

Deve, pertanto, indicare, se conosciuti, il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto, la descrizione specifica dello stesso, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile, altresì, allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di soggetti che possano contribuire a formare un quadro il più completo possibile di quanto segnalato.

La segnalazione può riguardare anche fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

La segnalazione, pertanto, deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- 1) dati identificativi del soggetto che effettua la segnalazione mediante allegazione di valido documento di riconoscimento. Nel caso in cui il segnalante volesse procedere con segnalazione anonima, posto che quest'ultimo deve specificare tale volontà, la stessa verrà presa in considerazione esclusivamente laddove adeguatamente circostanziata, resa con dovizia di particolari e, dunque, in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati;
- 2) eventuali recapiti ai quali possa essere contattato riservatamente;
- 3) gli autori del comportamento segnalato (persone coinvolte) ed eventuali altri soggetti interessati, anche esterni all'azienda, ovvero ogni elemento utile alla loro identificazione;
- 4) una chiara, completa e circostanziata descrizione dei fatti oggetto di segnalazione (riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riferiti da altri soggetti diversi dallo stesso);
- 5) se conosciute, le modalità nonché le circostanze di tempo e di luogo di accadimento dei fatti segnalati, specificando se l'attività risulta ancora in corso;
- 6) eventuali altri soggetti che possano riferire proficuamente sui fatti segnalati; ogni altra informazione, osservazione o commento di ausilio nel riscontro dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, rispetto a quelle identificate, devono essere dettagliate in maniera più approfondita affinché i fatti e le situazioni contestate siano sufficienti a poterne valutare la fondatezza e poter portare avanti l'istruttoria. In qualsiasi momento, il segnalante potrà liberamente scegliere se rivelare la sua identità, qualora si senta più sicuro. In ogni caso le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

BATTAGLIO S.p.A., per il tramite del Gestore della segnalazione interna, provvederà a registrare le segnalazioni anonime ricevute e a conservare la relativa documentazione, rendendole così rintracciabili nel caso in cui il segnalante anonimo si palesasse e comunicasse di aver subito ritorsioni a causa della segnalazione anonima.

b) Dove segnalare

Canali interni di segnalazione

In ottemperanza al dettato normativo per le segnalazioni di whistleblowing la BATTAGLIO S.p.A. mette a disposizione dei potenziali segnalanti (*whistleblowers*) i seguenti canali interni:

- in forma scritta, mediante l'utilizzo della piattaforma informatica dedicata, sicura e criptata, fruibile al link: <https://Battaglio.integrityline.com>;

- in forma orale, per il tramite del Gestore del canale di segnalazione, avv. Paolo Tormena (Studio Legale Avvocato Paolo Tormena al numero 011/43.43.008) richiedendo la disponibilità ad un colloquio telefonico o, in alternativa, ad un incontro personale. Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate e il verbale deve essere firmato dalla persona segnalante, affinché sia processato.

Canale esterno di segnalazione

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 24/2023 il Whistleblower può avvalersi del canale esterno messo a disposizione dall' ANAC. In via residuale, qualora si verificano i presupposti di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023, il segnalante può procedere tramite divulgazione pubblica.

5. Trattazione della segnalazione

a) Il Gestore delle segnalazioni

Il Gestore delle segnalazioni che può essere un soggetto, interno od esterno alla BATTAGLIO S.p.A., è caratterizzato da autonomia, intesa come imparzialità ed indipendenza, è specificamente formato per il ruolo e l'attività che svolge e dispone di tutti gli elementi conoscitivi e delle competenze necessarie per una efficace gestione della segnalazione.

Il Gestore, ai sensi del D. Lgs. n. 24/2023, è l'unico soggetto che può ricevere la segnalazione e compiere le attività necessarie a darvi seguito; pertanto, nell'ipotesi in cui un diverso soggetto interno riceva per errore la segnalazione, dovrà trasmetterla al Gestore entro sette giorni, in conformità all'art. 4, co. 6, D. Lgs. n. 24/2023 e nel rispetto della riservatezza del segnalante e del contenuto della segnalazione.

b) La segnalazione

Le segnalazioni ricevute attraverso i canali interni sono trattate da BATTAGLIO S.p.A. nel rispetto della massima riservatezza del segnalante, del segnalato e delle persone coinvolte. Nella gestione della segnalazione, i dati personali del segnalante e di altri soggetti eventualmente coinvolti, saranno trattati in piena conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, incluso il Reg. UE /679 ("GDPR"), il D. Lgs. n. 196/2003 e il D. Lgs. n. 51/2018 richiamati nell'Informativa ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali – *Whistleblowing* pubblicata sul sito web aziendale.

Acquisita la segnalazione, il Gestore esterno delle segnalazioni:

- 1) rilascerà al *whistleblower* avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione;
- 2) procederà ad effettuare un'attività di verifica e di analisi preliminare dei fatti e della documentazione presente nella segnalazione ricevuta volta a valutare l'ammissibilità e la fondatezza della stessa, anche attraverso il coinvolgimento del referente interno che assicuri al Gestore la ricezione di tutte le informazioni aziendali utili allo scopo.

c) *Valutazione preliminare - Istruttoria - Archiviazione*

Qualora dalla valutazione preliminare si riscontri l'insussistenza delle condizioni essenziali previste per la segnalazione e per le relative tutele accordate al segnalante, la stessa sarà ritenuta inammissibile e ne sarà data motivata comunicazione all'interessato, con conseguente archiviazione.

In particolare, la segnalazione è considerata inammissibile e, pertanto, direttamente archiviata nelle seguenti ipotesi:

- a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto riconducibili alle violazioni tipizzate di cui nell'art. 2, comma 1 lett. a), del D. Lgs. n. 24/2023 e richiamate nel precedente paragrafo "Oggetto della segnalazione";
- b) manifesta insussistenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa per l'effettuazione della segnalazione di whistleblowing;
- c) accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti, ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione;
- d) riguardano fatti estranei all'organizzazione o al contesto lavorativo;
- e) produzione di sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite;
- f) mancanza dei dati che costituiscono elementi essenziali della segnalazione;
- g) di segnalazione chiaramente caluniose o in male fede effettuate con l'intenzione di danneggiare altri soggetti.

Qualora dalla valutazione preliminare effettuata, invece, il Gestore ritenga si possa procedere con l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il Gestore avvierà l'istruttoria interna sui fatti e sulle condotte segnalate anche attraverso interlocuzioni con il segnalante, richiedendo, se necessario, chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, tramite il canale dedicato o di persona. Tali verifiche saranno svolte nel rispetto del principio di autonomia ed indipendenza del Gestore nonché nel rispetto del principio di riservatezza del segnalante e del segnalato.

Il Gestore esterno delle segnalazioni:

- 3) fornirà riscontro alla segnalazione entro 3 (tre) mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla sua presentazione;
- 4) comunicherà al segnalante l'esito finale, che può anche consistere nell'archiviazione.

Qualora a seguito dell'istruttoria ravvisi il fumus di fondatezza della segnalazione, a seconda della tipologia di conclusione, provvederà alla trasmissione delle segnalazioni agli organi preposti interni all'azienda e/o alla competente autorità amministrativa o giudiziaria, dandone contestuale avviso alla persona segnalante dell'avvenuto rinvio e avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante, del segnalato e di altre persone interessate.

Ove necessario, il Gestore della segnalazione può acquisire atti e documenti da altri uffici dell'azienda, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone, interni o esterni all'azienda, che abbiano conoscenza dei fatti segnalati, tramite audizioni e altre richieste, prestando la massima attenzione per evitare che dalle informazioni e dai fatti descritti si possa risalire all'identità del segnalante. Laddove non siano state fornite le integrazioni e le delucidazioni richieste, il Gestore potrà archiviare la segnalazione, fornendo in ogni caso alla persona segnalante la motivazione della decisione.

d) *Conservazione dei dati*

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 D. Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018, avendo cura che i dati identificativi del segnalante siano conservati separatamente da ogni altro dato.

6. Tutela del segnalante

BATTAGLIO S.p.A. garantisce la massima riservatezza dell'identità del segnalante, intendendo come tale non soltanto il suo nominativo ma anche tutti gli elementi della segnalazione, inclusa la documentazione ad essa allegata, nella misura in cui il loro disvelamento possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante. Il trattamento di tali elementi viene, quindi, improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati nei casi in cui, per ragioni istruttorie, altri soggetti ne debbano essere messi a conoscenza. La tutela è quindi assicurata fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie ivi previste in favore del segnalante.

La segnalazione, e la documentazione a essa allegata, sono inoltre espressamente sottratte all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 oltre che all'accesso civico di cui all'art. 5 del d.lgs. 33/2013 e i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati – Regolamento UE n. 2016/679) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'art. 2 undecies del Codice della Privacy (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Nell'ambito del procedimento disciplinare attivato da BATTAGLIO S.p.A., l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità, diversamente la BATTAGLIO S.p.A. non potrà procedere con il procedimento disciplinare se il segnalante non acconsente espressamente alla rivelazione della propria identità.

La violazione della riservatezza dell'identità del segnalante è fonte di responsabilità disciplinare nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione.

Nel caso in cui si renda necessario, il Gestore delle segnalazioni trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità Giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità giudiziaria o contabile, il soggetto deputato al ricevimento delle segnalazioni fornisce tale indicazione previa notifica al segnalante.

Ove il segnalante sia un dipendente, questi è tutelato da eventuali misure ritorsive o discriminatorie adottate a seguito della segnalazione. Le misure di protezione previste per il segnalante, ove possibile, si applicano altresì alle parti coinvolte nel procedimento.

In generale non può essere sanzionato o sottoposto a misure organizzative, sia attive che omissive, aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro (cfr. art. 17 D. Lgs. n. 24/2023). La normativa prevede in merito un'inversione dell'onere probatorio, secondo il quale spetta al datore di lavoro dimostrare che le misure adottate, ritenute dal segnalante discriminatorie o ritorsive, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Qualora il segnalante ritenga di aver subito una ritorsione per il fatto di aver presentato una segnalazione, essendo esclusa qualsiasi competenza della BATTAGLIO S.p.A. e del soggetto deputato a ricevere le segnalazioni, può comunicare notizia circostanziata dell'avvenuta ritorsione alle organizzazioni sindacali di riferimento, all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, o direttamente all'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC tramite l'apposita procedura di Whistleblowing presente sul suo sito istituzionale.

Le tutele previste nei confronti del segnalante cessano in caso di sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti dello stesso la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o, comunque, per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa.

7. Apparato sanzionatorio

Sono fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 24/2023 tutte le accertate violazioni delle misure poste a tutela del segnalante e degli altri soggetti ad esso parificati, compresi tutti gli atti discriminatori adottati dall'azienda nei confronti del segnalante medesimo e dei succitati soggetti ovvero pressioni o discriminazioni volte ad influenzare l'istruttoria.

Sono analogamente sanzionate, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali segnalazioni che si rivelino infondate, effettuate con dolo o colpa grave, ovvero quelle manifestamente opportunistiche e/o compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, nonché ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione della presente Procedura.

Le sanzioni disciplinari saranno proporzionate all'entità e gravità dei comportamenti illeciti accertati e potranno anche giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro ovvero di consulenza, nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili nonché delle normative di CCNL del settore di riferimento. Per le sanzioni si richiama il Sistema disciplinare del Modello 231.

8. Aggiornamento della Policy

La Policy è disponibile in una sezione dedicata del sito della BATTAGLIO S.p.A.

La Policy è oggetto di verifica periodica per garantirne il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.

Sono parte integrante del presente documento i seguenti allegati:

Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032) (GU Serie Generale n.63 del 15.03.2023)

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sq>

Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 311/2023

Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.

<https://www.anticorruzione.it/-/del.311.2023.linee.guida.whistleblowing>

Linee Guida ANAC di cui alla delibera n. 478/2025

Linee guida in materia di whistleblowing sui canali interni di segnalazione.

<https://www.anticorruzione.it/-/del.n.478-26.11.2025.llgg.wb>

Reg. UE /679 ("GDPR")

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679>